



IAML Italia ETS

Associazione italiana delle Biblioteche,
Archivi e Centri di documentazione musicale

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e sgg. del codice civile, l'Associazione denominata «IAML Italia – Associazione Italiana Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione Musicali», la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni senza finalità di lucro.

È espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla propria denominazione anche l'acronimo ETS. L'Associazione prosegue l'attività dell'«Associazione Italiana Biblioteche, Archivi e Centri di Documentazione musicali – IAML Italia» fondata nel 1994 come gruppo italiano della «International-Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), in seno alla quale rappresenta l'Italia per il tramite del Presidente o di associati da questo delegati.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Essa è retta dal principio di democraticità e di parità di trattamento tra gli associati.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Parma. L'eventuale trasferimento della sede legale non costituisce modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e la relativa

delibera è assunta dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo può istituire ed eventualmente sopprimere sedi operative o unità gestionali locali di carattere permanente o temporaneo.

Articolo 3 *Obiettivi*

L'Associazione persegue, senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'art. 5 del D. lgs. 117/2017, lettere a, d, f, g, h, i:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, l'Associazione potrà promuovere qualsiasi forma di attività finalizzata allo studio, conservazione, valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico, multimediale musicale e di tematiche a esso correlate, nonché potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- 1) promuovere la partecipazione italiana alle attività della IAML internazionale;
- 2) incoraggiare e promuovere le attività di ricerca di Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione musicale a livello nazionale e internazionale, anche sostenendo la

- cooperazione tra Istituzioni, studiosi e operatori del settore;
- 3) favorire la realizzazione di progetti e ricerche nell'ambito bibliografico e biblioteconomico musicale, sostenendo in particolare la circolazione e la condivisione delle informazioni e delle risorse bibliografico-musicali;
 - 4) condividere le buone pratiche per la tutela, gestione, fruizione e valorizzazione dei patrimoni musicali di tutte le epoche, anche attraverso le tecnologie informatiche e digitali;
 - 5) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori di biblioteche e archivi musicali;
 - 6) favorire la partecipazione al dibattito scientifico sugli standard catalogafici e gestionali delle risorse musicali;
 - 7) cooperare con enti, istituzioni, associazioni attivi nel campo della musica e della musicologia, della bibliografia, della biblioteconomia, dell'archivistica e della documentazione;
 - 8) favorire e stimolare lo scambio tra i propri membri tramite l'organizzazione di commissioni e gruppi di lavoro;
 - 9) promuovere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa;
 - 10) esercitare ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale sopra individuate.

Per il perseguimento dello scopo associativo, l'Associazione potrà, inoltre, porre in essere anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 6 del D. lgs. 117/2017, l'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività volontarie, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 4 *Associati*

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell'Associazione le

persone fisiche, giuridiche, gli enti e le associazioni che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione.

Sono previste le seguenti categorie di Associati: individuali, istituzioni, onorari.

L'iscrizione onoraria può essere assegnata dall'Assemblea generale a persone che abbiano reso particolari servizi all'Associazione o per meriti o chiara fama nell'ambito bibliografico e/o biblioteconomico.

Tutti gli associati sono soci ipso facto della IAML internazionale, condividendo diritti e doveri di entrambe le Associazioni.

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo: la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel registro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Questi hanno ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto per chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Articolo 5 *Quote associative*

Il Consiglio direttivo determina l'ammontare delle quote di iscrizione che includono gli importi dovuti alla IAML internazionale.

Per partecipare e avere diritto di voto in assemblea gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Ogni associato può richiedere la cancellazione della sua iscrizione; ogni residuo della tassa

di iscrizione sarà utilizzato per perseguire gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 6 *Diritti e doveri degli associati*

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- 1) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- 3) versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- 1) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati maggiorenni hanno inoltre diritto ad accedere alle cariche associative.

Articolo 7 *Organi dell'Associazione*

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- L'organo di controllo, ove previsto dall'art. 30 del D. lgs. 117/2017;
- L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori per legge.

Articolo 8 *Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo primario dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe.

È possi per decisione del Consiglio Direttivo in sede di convocazione, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché siano adottate modalità che rendano possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate mediante avviso, anche in forma elettronica, da recapitarsi agli associati almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione.

I verbali vengono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente.

Articolo 9

Assemblea dei soci: competenze e quorum

L'assemblea indirizza tutta la vita dell'Associazione e, in particolare ha diritto di prendere le principali decisioni secondo lo Statuto. Nelle sue riunioni discute le relazioni del Consiglio Direttivo e si confronta sulle linee di indirizzo, sul lavoro corrente e sui problemi dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

È compito dell'Assemblea:

1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
2. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
5. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
6. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
7. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
8. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di

esclusione dall'Associazione;

9. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

10. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

11. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

12. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

13. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

14. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 31 (trentuno) del mese di maggio, e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $3/4$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $3/4$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 10 *Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea degli associati fra gli associati medesimi che abbiano compiuto la maggiore età.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio direttivo prende atto all'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 3 (tre) consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. A parità di numero di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione, inviata anche in forma elettronica, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. I tempi di convocazione potranno essere ridotti in caso di necessità e urgenza.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in modalità telematica a distanza, purché tutti i membri abbiano le stesse opportunità di intervento e votazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni per le quali è delegato dal Presidente.

Il Segretario redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la comunicazione con gli associati secondo le indicazioni del Presidente e le delibere del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere amministra tutti i beni patrimoniali dell'Associazione. Riferisce all'Assemblea degli associati il bilancio annuale di tutte le entrate e le uscite ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vice-Presidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia a esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- o) prendere le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

- p) prendere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- q) prendere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- r) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- s) assumere ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza di entrambi, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione successiva che il Presidente dovrà contestualmente convocare. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organi della IAML internazionale. In tale funzione può farsi sostituire da un altro membro del Consiglio Direttivo, o nel caso di impossibilità, da un altro membro dell'Associazione.

La carica di Presidente può essere ricoperta per due mandati consecutivi.

Articolo 12

Commissioni e Gruppi di lavoro

Per favorire il lavoro dell'Associazione il Consiglio direttivo può nominare, su deliberazione dell'Assemblea dei soci, commissioni e gruppi di lavoro permanenti o temporanei. Il Consiglio direttivo esamina periodicamente il lavoro dei gruppi e ha il diritto di proporre all'Assemblea il loro scioglimento.

Commissioni e gruppi di lavoro sono costituiti da associati che lavorano per rendere

possibili scambi di informazioni, di competenze, condivisione di buone pratiche, nonché discussioni di questioni generali e/o specifiche relative alla professione; si incaricano di tenere rapporti con il Consiglio Direttivo e nominano un referente.

Il Consiglio Direttivo si riserva di sciogliere un gruppo di lavoro o una commissione quando il loro compito è esaurito o quando sono inattivi per più di due anni.

Commissioni e gruppi di lavoro possono avvalersi di consulenti esterni individuati in via temporanea dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Patrimonio e risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività attraverso:

- 1) quote associative o di partecipazione alle attività organizzate;
- 2) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- 3) contributi, erogazioni, donazioni, sponsorizzazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli Associati o a terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- 7) entrate derivanti da raccolte di fondi effettuate in conformità della legge e dei regolamenti;
- 8) entrate per attività marginali o quant'altro concorra a incrementare l'attivo sociale;
- 9) eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare a carico degli Associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'anno sociale, l'esercizio finanziario e quello fiscale coincidono con l'anno solare (01/01-31/12).

Articolo 14

Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La bozza del Bilancio verrà predisposta dall'organo amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e approvata dall'Assemblea degli associati entro il 31 maggio. Il bilancio sarà redatto a norma di legge, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e regolamento, il bilancio può essere redatto in forma di rendiconto di cassa.

Articolo 15

Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Presidente o da almeno due terzi del Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto. Il Presidente convocherà una Assemblea straordinaria degli associati specifica per l'approvazione delle modifiche apportate.

Articolo 16

Relazioni con altre organizzazioni

Per interessi comuni l'Associazione può diventare membro, stabilire collegamenti o realizzare progetti di cooperazione con altre organizzazioni che perseguono scopi analoghi, in particolare nel campo della biblioteconomia, della bibliografia, dell'archivistica, della documentazione, della musica e della musicologia.

Articolo 17

Organo di controllo

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito in composizione collegiale da due persone.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge; nel caso di composizione collegiale del predetto organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei due componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D. lgs. 3 luglio 2017,

n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere a atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di revisione redige verbale delle proprie riunioni, il quale va poi trascritto

nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 19

Delle attività dei soci e delle persone retribuite

L'Associazione svolge la propria attività istituzionale di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Articolo 20

Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il Registro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Articolo 21

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria che provvede:

1. alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. alla delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Statuto approvato dalla Assemblea dei soci del 9 novembre 2024
